



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 19/03/2015**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

Verifica di assoggettabilità a V.I.A.

IL DIRIGENTE

Visti:

l'art.163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, che prevede, tra l'altro, l'autorizzazione automatica dell'esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli Enti Locali di effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento (differimento avvenuto al 31/03/2015 con D.M. del 24/12/2014 pubblicato nella G.U. n. 301 del 30/12/2014);

la deliberazione di G.P. n. 138 del 29/08/2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;

l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;

l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;

il Decreto legislativo. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione

dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);  
la Legge Regionale 12/02/2014, n.4, "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)";

Premesso:

che, con nota dello 09/07/2014, acquisita al protocollo n. 53332 del 16/07/2014, la società CAVE MARRA ECOLOGIA S.r.l. ha trasmesso istanza per la verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 152/06, per unprogetto di "Potenziamento di un impianto per la messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti da raccolta differenziata, RUP e speciali", ubicato in territorio amministrativo di Galatone;

alla richiamata istanza sono state allegate copie in formato cartaceo e su supporto informatico dei seguenti elaborati tecnici:

- 1) Relazione illustrativa generale;
- 2) Piano di monitoraggio ambientale;
- 3) Piano di ripristino ambientale;
- 4) Relazione geologica e idrogeologica;
- 5) Valutazione di impatto acustico;
- 6) Relazione emissioni in atmosfera;
- 7) Relazione sul traffico;
- 8) Elaborati grafici;

che il progetto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 16 della L.R. n. 11/01 e s.m.i., poiché riconducibile alla fattispecie di cui al punto "B.2.ai) Impianti di incenerimento e trattamento di rifiuti urbani e assimilabili con capacità superiore a 10 t/g, e stazioni di trasferimento con capacità superiore a 20 t/g", e al punto "B.2.aj) Impianti di incenerimento e trattamento di rifiuti speciali con capacità superiore a 10 t/g";

che il Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, con nota prot. n. 55553 del 23/07/2014, ha sollecitato, al Proponente, gli adempimenti di legge in materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico;

che con la medesima nota n. 55553 del 23/07/2014 è stato chiesto al Comune di Galatone di voler documentare l'avvenuta affissione del pubblico avviso del procedimento al proprio Albo pretorio, nonché di far conoscere il parere di competenza sul progetto, ai sensi dell'art. 16, c. 5, della L.R. n.11/2001;

che la società proponente, con nota dello 09/08/2014, acquisita al protocollo n. 59297 del 12/08/2014, ha trasmesso: 1) Avviso pubblicato sull'Albo pretorio comunale; 2) Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 108 dello 07/08/2014;

che il Servizio Ambiente, con nota n. 60197 del 21/08/2014 ha provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l'avvio del procedimento e, contestualmente, alla indizione di Conferenza dei servizi;

che in data 11/09/2014 è pervenuto un documento di osservazioni/memorie sul progetto, redatto da Sinistra Ecologia e Libertà - Circolo "Primo Maggio" Galatone;

che con nota n. 70320 dello 03/10/2014, poiché il progetto di potenziamento dell'impianto di gestione rifiuti in argomento è comprensivo della realizzazione di una stazione di trasferimento per la frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), è stata convocata alla Conferenza dei Servizi anche OGA-ATO della Provincia di Lecce;

che in data 07/10/2014 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale risulta trasmesso agli Enti interessati in allegato a nota n. 71945 dello 08/10/2014;

che con nota di trasmissione dell'11/11/2014, acquisita al prot. n. 82413 del 14.11.2014, la società proponente ha inviato le integrazioni documentali richieste dalla Conferenza;

che il Servizio Ambiente, con nota prot. n. 84340 del 24/11/2014, ha convocato la seconda seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 15/12/2014;

che con nota prot. n. 89828 del 16/12/2014 è stato trasmesso agli Enti interessati il verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 15/12/2014;

che in sede di Conferenza si è data lettura del pervenuto parere prot. n. 69594 del 12/12/2014 (poi acquisito al protocollo in ingresso n. 90588 del 18/12/2014) di ARPA PUGLIA - DAP Lecce, che così si conclude "...si ritiene che, per poter esprimere un parere favorevole all'esclusione della procedura di VIA, sarebbe necessaria una revisione del progetto relativamente ai punti critici rappresentati. In caso contrario si ritiene che si debba procedere ad una valutazione più approfondita di tutti gli aspetti sottolineati nel presente parere, assoggettando il progetto alla procedura di VIA";

che la Società proponente, con nota del 29/12/2014, acquisita al prot. n. 92189 del 31/12/2014, ha trasmesso ulteriore documentazione tecnica, anche al fine di un superamento delle criticità evidenziate da ARPA Puglia nel proprio parere;

che in data 05/01/2015 è stata acquisita agli atti (protocollo n. 482) nota del 24/12/2014 di Sinistra Ecologia e Libertà - Circolo "Primo Maggio" Galatone, contenente richiesta di conoscere i provvedimenti assunti dal Comune di Galatone in merito a presunti abusi edilizi all'interno dell'impianto;

che il Servizio Ambiente, con nota prot. n. n. 2847 del 15.01.2015, ha convocato la terza seduta della Conferenza di Servizi;

che in data 05/02/2015 si è tenuta la terza e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato trasmesso agli Enti interessati con nota prot. n. 8433 del 09/02/2015

che nel corso della suddetta seduta della Conferenza di Servizi è emerso quanto di seguito:

"Nell'ambito di procedimento per la verifica di assoggettabilità a valutazione dell'impatto ambientale concernente un "Progetto di potenziamento di un impianto per la messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti da raccolta differenziata, RUP e speciali in Comune di Galatone", di titolarità CAVE MARRA ECOLOGIA S.r.l., alle ore 10,00 del giorno 05/02/2015, previa formale nota di convocazione (protocollo n. 2847 del 15/01/2015), si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, indetta, ai sensi dell'art.15 della L.R. 11/2001 e s.m.i., al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle amministrazioni interessate.

Coordina la Conferenza il funzionario responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, il quale constatata la presenza di:

- CAVE MARRA ECOLOGIA S.r.l.: Sig. Claudio La Rosa (delegato); Ing. Alberto De Pascalis e Ing. Andrea Casile, progettisti incaricati;

- COMUNE DI GALATONE: Sig. Roberto Antico, Assessore; Dott. Michele Caputo, Responsabile Servizio Ambiente;

- OGA-ATO Provincia di Lecce: Ing. Marianna Stefanelli;

- PROVINCIA DI LECCE - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria: Dott. Giorgio Piccinno; Dott. Salvatore Francioso, Ing. Roberto Aloisio;

e la assenza di:

- ARPA PUGLIA Dipartimento di Lecce;

- ASL LECCE Area Nord;

dichiara aperta la seduta.

La Conferenza passa ad esaminare gli elaborati tecnici sotto elencati:

1) Nota di riscontro alle richieste di integrazioni di cui alla C.d.S. del 15 dicembre 2014;

2) Rel. 01 - Relazione illustrativa;

3) Rel. 08 - Relazione tecnica generale;

4) Tav. 9 - Planimetria impianto - progetto;

5) Tav. 9.1 - Planimetria impianto - viabilità interna;

che la proponente CAVE MARRA ECOLOGIA S.r.l. ha predisposto a riscontro delle osservazioni evidenziate da ARPA Puglia - DAP Lecce nella nota-parere (protocollo n.69594 del 12/12/2014)

trasmessa in occasione della precedente seduta della Conferenza, del giorno 15/12/2014.

Successivamente il responsabile del procedimento, dott. Piccinno, provvede alla lettura delle comunicazioni inviate degli Enti convocati e non intervenuti. In particolare:

a) nota ASL LECCE, protocollo n. 16/975/ED dello 05/02/2015, con cui il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, “ esaminata la documentazione tecnica e l’integrazione pervenuta in data 09/01/2015, per quanto di competenza ..... esprime parere favorevole limitatamente a quanto proposto. Relativamente allo smaltimento dei reflui civili, si fa salva l’autorizzazione allo scarico o la deroga rilasciata dall’Autorità competente ai sensi del R.R. n.26/2011. Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche dei piazzali, questa dovrà rispettare quanto contenuto nel R.R. n.26/2013 nonché le disposizioni della Provincia competente in materia di autorizzazione e controllo”.

b) nota ARPA Puglia Dipartimento di Lecce, protocollo n. 6201-294 dello 04/02/2015, con la quale “preso atto di quanto esposto nelle relazioni integrative presentate a seguito delle CdS del 07/10/2014 e del 15/12/2014, si ritengono esaustivi i chiarimenti e le revisioni progettuali presentate, pertanto si esprime parere favorevole all’esclusione dalla procedura di VIA, con le seguenti prescrizioni:

- al fine di minimizzare le emissioni odorigene derivanti dalla stazione di trasferimento della FORSU andranno adottate tutte le misure necessarie per l’abbattimento delle emissioni, così come dichiarate nel cap. 5 della relazione Rel.06.1 “Valutazione previsionale emissioni odorigene”;
- rimarcando che tale valutazione è esclusivamente “previsionale”, si prescrive che venga effettuato un vero e proprio monitoraggio delle emissioni odorigene da aggiungere a quello delle emissioni in atmosfera già previste nel PMA;
- conferma infine quanto già espresso nel precedente parere in merito all’impatto acustico”.

Nel merito del prescritto monitoraggio delle emissioni odorigene, i presenti, facendo riferimento alle Linee Guida della Regione Lombardia per la caratterizzazione delle emissioni in atmosfera delle attività a impatto odorigeno - Allegato 4 - Caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene, individuano il seguente elenco di sostanze odorigene, da ricercare mediante analisi da effettuarsi con frequenza annuale nel periodo luglio - agosto:

solfuro di idrogeno, dimetil solfuro, metil mercaptano, etil mercaptano, n-propil mercaptano, ammoniaca, metil ammina, etil ammina, n-propil ammina, fenolo, acido acetico, acido propionico, acido n-butirrico, acido isobutirrico, benzene, toluene, stirene, dimetil ammina, dimetil ammina, indolo, scatolo, etile acetato, n-propil acetato, a- pinene, b- pinene, limonane, metil formiato, etil formiato, metil acetato, acetone, metile etil chetone, metile n-propil chetone, furano, 2,5 - diidrofurano, diclorometano, tricloroetilene, tetracloroetilene.

La referente di OGA-ATO Provincia di Lecce, ing. Stefanelli, si riserva di esprimersi specificando comunque che OGA provvederà ad inviare il proprio parere alla ricezioni del verbale della seduta odierna della Conferenza di servizi.

I rappresentanti del Comune di Galatone, preso atto dei pareri favorevoli espressi da ASL Lecce e da ARPA Puglia, esprimono, per quanto di competenza, parere favorevole al progetto”;

che, nel corso della terza seduta della Conferenza di Servizi, si è preso atto dei pareri favorevoli al progetto espressi da ASL Lecce (prot. n. 16/975/ED dello 05/02/2014, in atti al prot. n. 8096 dello 06/02/2015) e di ARPA Puglia (prot. n. 6201 dello 04/02/2015, in atti al prot. n. 7958 dello 06/02/2015);

che con nota del 10/02/2015 il Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Galatone ha certificato che l’avviso di deposito del progetto è stato pubblicato sull’Albo Pretorio on-line comunale per 45 giorni consecutivi (dal 30/07/2014 al 13/09/2014), segnalando altresì le pervenite osservazioni al progetto formulate da Sinistra Ecologia e Libertà - Circolo “Primo Maggio” Galatone;

che in data 16/02/2015 è stata acquisita in atti, al protocollo n. 10185, nota dell’Ufficio Tecnico ATO della Provincia di Lecce (n. 158 dell’11/02/2015), trasmessa a mezzo PEC, con la quale è stato comunicato il parere favorevole all’intervento;

Considerato che il funzionario istruttore riferisce che espletate le procedure di rito e valutati gli atti

tecnico-amministrativi, è emerso quanto di seguito.

## GENERALITÀ, UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO ESISTENTE. AMPLIAMENTO DI PROGETTO

La richiesta di verifica di assoggettabilità pervenuta si pone come adempimento di legge per l'impianto già esistente e autorizzato e per il quale la società prevede una rifunzionalizzazione ottimale dell'impianto con inserimento di una stazione di trasferimento dei FORSU e contestuale aumento della potenzialità dello stesso. L'attività rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/06 perché riconducibile alla fattispecie prevista, nella L.R. n. 11/2001, al punto "B.2.ai) Impianti di incenerimento e trattamento di rifiuti urbani e assimilabili con capacità superiore a 10 t/g, e stazioni di trasferimento con capacità superiore a 20 t/g", e al punto "B.2.aj) Impianti di incenerimento e trattamento di rifiuti speciali con capacità superiore a 10 t/g".

In particolare, il progetto prevede:

la realizzazione di una stazione di trasferimento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU) (CER 20 01 08 e 20 03 02) richiedendo l'autorizzazione per quantitativi giornalieri non superiori a 100 tonnellate/giorno;

l'inserimento di tre nuove tipologie di rifiuto da avviare a recupero: imballaggi in legno (CER 15 01 03), imballaggi metallici (CER 15 01 04), componenti rimossi da apparecchiature fuori uso (CER 16 02 16);

l'aumento delle potenzialità dell'impianto con riferimento ai rifiuti speciali non pericolosi, RSU ed assimilabili, in termini di operazioni di recupero e/o quantitativi da trattare.

L'impianto di recupero rifiuti è esercito ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06, giusta Determinazione dirigenziale della Provincia di Lecce del 10/06/2013, n. 1251, in variante all'autorizzazione unica già rilasciata con D. D. dello 09/03/2010, n. 544.

Il complesso, con accesso dalla S.P. Galatone-Galatina, insiste su un lotto avente estensione di circa 10.163,00 mq. Il tutto è censito nel N.C.T. del Comune di Galatone al Foglio 18, mappali 375 e 376, e al N.C.E.U. del Comune di Galatone al Foglio 18, particella 539 sub 2.

## VARIANTI DA APPORTARE ALL'IMPIANTO GIÀ AUTORIZZATO

### 1) Stazione di trasferimento

La collocazione della nuova stazione di trasferimento è prevista nel settore nord-ovest dell'area già utilizzata ed autorizzata alla gestione di rifiuti. Detta area è già interamente interessata da pavimentazione impermeabile. Si prevede la realizzazione di una fossa per la ricezione dei rifiuti di natura organica scaricati dai mezzi di raccolta comunali. La struttura perimetrale della fossa sarà realizzata con una platea di base in c.a. e pareti controterra. Dalla fossa di ricezione la FORSU sarà caricata in cassoni scarrabili a perfetta tenuta stagna tramite nastro trasportatore opportunamente carenato e chiuso. Una volta riempimenti i cassoni saranno caricati da apposite motrici per essere trasportati presso l'impianto di trattamento finale o in alternativa, comunque per un periodo non superiore a 72 ore, essere depositati nella dedicata piazzola di stoccaggio. La piazzola consentirà lo stazionamento contemporaneo di n. 4 cassoni scarrabili con coperchio a tenuta stagna, ognuno dei quali avrà una volumetria massima di 30 mc. L'area presenterà un bacino di contenimento per la raccolta e la canalizzazione degli eventuali sversamenti accidentali di percolato provenienti dai cassoni e delle acque meteoriche incidenti sulle superfici pavimentate.

Relativamente alla stazione di trasferimento si prevede, come da tabella seguente, la seguente tipologia di rifiuti da trattare, con relative attività di Recupero/Smaltimento e quantità annue e giornaliere previste:

### 2) Aumento potenzialità impianto ed estensione codici CER

La motivazione alla base della richiesta di aumento potenzialità impianto e di integrazione dei rifiuti da recuperare con l'inserimento dei CER 150103, 150104 e 160216 è connessa alla esigenza della azienda di adesione ai relativi consorzi di filiera RILEGNO, RICREA, COMIECO.

Di seguito sono riportate (pagine 47-49 della Relazione Illustrativa - Revisione a seguito della CdS dello

07/10/2014 -) tabelle riassuntive dei rifiuti da trattare, attività di recupero previste e le relative quantità. A differenza di quanto riportato a pag. 43 della relazione tecnica allegata all'istanza, in sede di conferenza si è chiarito che, per i rifiuti pericolosi, il Proponente non effettua né è intenzionato ad effettuare attività diverse dalla sola messa in riserva R13.

### 3) Aggiunta cassoni

Riguardo all'incremento dei rifiuti conferibili sono state individuate distinte aree destinate allo stoccaggio degli stessi. In tali aree i rifiuti saranno depositati per flussi omogenei, con l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie di frazioni merceologiche, per un totale massimo di n. 13 cassoni con capacità massima pari a 30 mc. La capacità complessiva massima di stoccaggio istantanea dell'impianto sarà quindi pari a 2.242 mc (637,00 tonnellate).

### 4) Rete di raccolta, trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche

L'impianto sarà conformato, ricadendo l'attività fra quelle riportate all'art. 8 comma 2 del R.R. n. 26/2013, alla normativa tecnica del regolamento stesso, prevedendo un separato trattamento fra le acque di prima e di seconda pioggia, dilavanti dalle aree a pavimentazione impermeabile.

## CONSIDERAZIONI

Sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, è emerso quanto di seguito.

L'impianto di recupero rifiuti è esercito ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06, giusta Determinazione dirigenziale della Provincia di Lecce del 10/06/2013, n. 1251, in variante all'autorizzazione unica già rilasciata con D. D. dello 09/03/2010, n. 544.

Sebbene con deliberazione n. 19 dello 09/11/2007 il Consiglio Comunale di Galatone si sia espresso favorevolmente sulla localizzazione del sito d'impianto e la autorizzazione rilasciata dalla Provincia ai sensi ex art.208 del D.Lgs. 152/06 abbia costituito, ove occorrente, variante allo strumento urbanistico, si osserva che le tavole di zonizzazione del PRG riportano tutt'ora, per il sito d'impianto, una destinazione d'uso agricola.

Gli impatti potenziali attesi dalle nuove condizioni di esercizio dell'impianto sono i seguenti:

- emissioni in atmosfera (polveri, gas);
- emissioni sonore (determinato dalle macchine operatrici - mezzi i per il trasporto dei rifiuti, impianto di selezione);
- produzione di rifiuti;
- incremento del traffico veicolare.

Per quel che concerne gli impatti derivanti dalle emissioni in atmosfera (dovuti sia al traffico veicolare indotto sia alla manipolazione dei rifiuti) sono state prodotte Relazione sul traffico (Rel. 07) e Relazione sulle emissioni in atmosfera (Rel. 06). Nel corso della Conferenza di Servizi è emersa la necessità di integrare in particolare lo studio sulle emissioni in atmosfera con una valutazione delle potenziali emissioni odorigene prodotte dalla stazione di trasferimento della FORSU, con contestuale descrizione delle misure da porre in opera per il contenimento delle stesse.

Riguardo ai suddetti aspetti la società ha trasmesso Valutazione Previsionale Emissioni Odorigene (Rel. 06.1) positivamente valutata dagli Enti convocati in sede di Conferenza. Nella relazione, in particolare a pag. 23, nelle conclusioni si riporta "... si può pertanto concludere che i risultati del modello di diffusione delle emissioni in atmosfera...hanno evidenziato che l'esercizio dell'impianto, nella configurazione prevista dal progetto, non provoca alcun impatto negativo né sull'area indagata né sui recettori discreti più prossimi all'impianto". Nella relazione si riporta inoltre che, ai fini del contenimento delle emissioni di odori, gli accorgimenti adottati saranno i seguenti:

- fondo della vasca di contenimento della tramoggia di carico del nastro sagomato con pendenze studiate per il convogliamento dei percolati ad un pozzetto di raccolta a tenuta stagna, tramite griglia di

raccolta;

- tramoggia di carico attorno all'area di scarico realizzata in pannelli di acciaio amovibili. Al termine della giornata lavorativa un addetto provvederà alla pulizia del fondo, rimuovendo gli eventuali residui solidi;
- carenatura e copertura del nastro di trasferimento;
- utilizzo dei cassoni a tenuta stagna;
- durante i periodi di fermo impianto, la tramoggia di carico sarà coperta mediante nastro.

Con riferimento alla qualità visiva del paesaggio, la presenza dell'impianto non inciderà significativamente sugli aspetti panoramici essendo l'intera area già destinata ad attività produttiva. Infatti, all'interno del lotto è già in esercizio e regolarmente autorizzato un impianto di recupero rifiuti.

Il sito di progetto (posto in adiacenza a strada provinciale e già oggetto di trasformazioni edilizie) non s'inquadra in un contesto naturalistico di particolare rilievo.

Per quel che concerne gli interventi di mitigazione ambientale lungo il perimetro del lotto è presente recinzione e laddove tecnicamente possibile barriera a verde.

Le emissioni acustiche dell'impianto saranno connesse al traffico veicolare e alla specifica attività di recupero prevista all'interno dell'impianto.

La documentazione d'impatto acustico prodotta (Relazione 05) attesta nelle conclusioni (p. 17 della relazione specialistica) che "...alla luce dei risultati si può pertanto concludere che gli interventi di potenziamento dell'impianto di messa in riserva e deposito preliminare, oltre alla nuova stazione di trasferimento della frazione organica (FORSU) garantisce il rispetto dei limiti fissati per legge." Arpa Puglia, riguardo al possibile impatto acustico, ha comunque prescritto che a seguito della messa in esercizio dell'impianto con la nuova configurazione impiantistica:

- la valutazione previsionale di impatto acustico presentata dovrà essere suffragata e validata da una valutazione fonometrica da effettuarsi ad opera realizzata, immediatamente all'inizio dell'attività di esercizio, che sia adeguata a rappresentare l'impatto acustico ambientale dell'attività nell'ambiente esterno (limiti di zona) e all'interno degli ambienti abitativi più disturbati (valori limiti differenziali di immissione ai sensi dell'art. 4 del DPCM 14.11.1997);
- dovranno altresì essere eseguite le campagne annuali di monitoraggio nei periodi di massima attività dell'insediamento al fine di attestare la compatibilità dell'insediamento ai valori limite acustici normativi;
- le misurazioni se eseguite utilizzando la tecnica di campionamento ai sensi del DM 16.03.1998 Allegato B punto 2, lettera b) dovranno essere effettuate utilizzando una tecnica di campionamento temporale che sia significativa del fenomeno sonoro in esame, che comprenda tutte le fasi e cicli dell'attività, ivi compreso l'eventuale traffico veicolare indotto, eseguendo le misure in differenti orari all'interno del periodo di osservazione, con le relative Time History ed eseguendo, in ogni caso, l'analisi spettrale; i punti dei rilievi fonometrici dovranno essere scelti in numero adeguato all'estensione dell'area considerata;
- qualora una delle valutazioni fonometriche dimostrasse il mancato rispetto dei valori limiti fissati dalla normativa vigente, si dovrà procedere ad individuare gli interventi e le misure necessarie a riportare le immissioni sonore dell'attività suddetta, entro i limiti normativi.

L'analisi svolta sui caratteri dell'area in esame ha evidenziato l'assenza di aspetti fisici, biologici, naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di particolare rilievo anche alla luce del fatto che all'interno del lotto è già svolta attività di recupero di rifiuti.

Nel corso dell'iter procedimentale sono pervenute, all'indirizzo della Provincia di Lecce, osservazioni al progetto, da parte di Sinistra Ecologia e Libertà - Circolo "Primo Maggio" Galatone, in particolare riguardanti presunti abusi edilizi all'interno dell'impianto. Riguardo a tale segnalazione nulla è stato rilevato in sede di Conferenza dai rappresentanti del Comune. Peraltro le lamentate irregolarità edilizie sono state già oggetto di valutazione all'atto del rilascio dell'autorizzazione unica.

Lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alla verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori,

polveri, produzione di rifiuti e quant'altro.

Sulla scorta della documentazione esaminata, il potenziamento del centro di recupero rifiuti, così come progettato, è da considerarsi conforme alla normativa ambientale vigente in materia di:

- acque e salvaguardia delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera;
- gestione dei rifiuti;
- rumore;

nonché con gli strumenti di pianificazione e programmazione alle diverse scale territoriali.

Alla luce di quanto sopra esposto, rilevata la scarsa rilevanza naturalistico-ambientale del contesto in cui l'impianto si trova inserito, tenuto conto delle misure preventive per il contenimento degli impatti, rappresentati dalla diffusione di odori e dalle emissioni sonore, ritenuto che le emissioni aggiuntive derivanti dal funzionamento dell'impianto all'accresciuto regime di lavorazione non sono potenzialmente in grado di comportare apprezzabili effetti negativi sull'ambiente, si ritiene poter escludere la proposta progettuale dalla procedura di V.I.A..

Tutto ciò esposto e considerato in premessa, preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:

1) affissione all'Albo Pretorio comunale dell'avviso concernente la domanda di verifica di assoggettabilità del progetto per quarantacinque giorni consecutivi;

2) pubblicazione di avviso di deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 108 dello 07/08/2014;

- dei pareri favorevoli al progetto di potenziamento manifestati dal Comune di Galatone, da ARPA Puglia, da ASL Lecce e da OGA-ATO della Provincia di Lecce;

- della inconferenza delle osservazioni presentate da Sinistra Ecologia e Libertà - Circolo "Primo Maggio" Galatone, riguardanti presunti abusi edilizi all'interno dell'impianto;

Valutato:

- che lo studio ambientale presentato ha nel complesso raggiunto le finalità che la normativa pone in capo alle procedure di Verifica di assoggettabilità, consentendo l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e quant'altro;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che di seguito s'intendono integralmente richiamate:

## DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.16 della L.R. n.11/2001, il progetto di "Potenziamento di un impianto per la messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti da raccolta differenziata, RUP e speciali" in Comune di Galatone, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. in quanto la modifica ed il potenziamento dell'impianto non comportano apprezzabili effetti negativi sull'ambiente;

- la predetta esclusione resta subordinata alla condizione che la proponente CAVE MARRA ECOLOGIA S.r.l. ottemperi alle prescrizioni e condizioni di seguito richiamate:

riguardo la stazione di trasferimento i rifiuti da trattare, le attività da svolgere e i quantitativi massimi dovranno essere quelli riassunti nella successiva tabella:

relativamente all'aumento dei rifiuti conferibili e all'introduzione di nuovi codici CER, non già ricompresi nell'elenco autorizzato, i rifiuti da trattare, le attività da svolgere e i quantitativi massimi dovranno essere quelli individuati nelle tabelle seguenti:

relativamente ai rifiuti pericolosi conferiti il proponente potrà effettuare esclusivamente l'operazione di messa in riserva R13;

la capacità complessiva massima di stoccaggio istantanea all'interno dei cassoni scarrabili non

eccederà i 2.242 mc (637,00 tonnellate);

in sede di autorizzazione unica dovrà essere adeguatamente dimostrata (descrivendo nel dettaglio, per le singole tipologie di rifiuti, le modalità di svolgimento delle attività di recupero previste ed i macchinari utilizzati) la possibilità di svolgere attività di recupero diverse dalle semplici operazioni R12 e R13;

per le operazioni di messa in riserva dovranno essere rispettate le specifiche tecniche previste all'art.6 del D.M. 5.02.1998 e successive modifiche;

la gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. 152/06;

le attività di deposito e movimentazione dei rifiuti dovranno essere svolte con modalità operative tali da garantire le condizioni di sicurezza per gli operatori dell'impianto;

lo stoccaggio dei rifiuti putrescibili (FORSU) non dovrà in alcun modo eccedere le 72 ore;

al fine di ridurre e/o eliminare le emissioni odorigene dalla predetta stazione di trasferimento, il proponente dovrà provvedere:

1) salvo che durante le operazioni di carico e scarico dei rifiuti a tenere chiuso il coperchio a tenuta stagna dei cassoni scarrabili della piazzola di stoccaggio dei FORSU;

2) obbligatoriamente nel periodo estivo, al termine delle operazioni di carico e scarico, al lavaggio giornaliero dei piazzali nell'intorno della stessa;

3) a realizzare il fondo della vasca di contenimento della tramoggia di carico del nastro sagomato con pendenze idonee al convogliamento dei percolati ad un pozzetto di raccolta a tenuta stagna, tramite griglia di raccolta;

4) realizzare la tramoggia di carico attorno all'area di scarico in pannelli di acciaio amovibili. Al termine della giornata lavorativa un addetto dovrà provvedere alla pulizia del fondo, rimuovendo gli eventuali residui solidi;

5) alla carenatura e copertura del nastro di trasferimento;

6) durante i periodi di fermo impianto, a coprire la tramoggia di carico mediante nastro;

le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei prodotti ottenuti;

eventuali depositi dei rifiuti, e dei materiali da questi ottenuti, a granulometria sottile, maggiormente sensibili all'azione del vento, dovranno essere sottoposti in condizioni di tempo asciutto a bagnatura quotidiana e/o coperti con appositi sistemi di copertura mobile;

lo stoccaggio dei rifiuti dovrà assicurare ampi margini di sicurezza nei riguardi di possibili rischi di deterioramento/contaminazione del suolo. A tal fine le attività di recupero previste saranno realizzate su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere ad una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di evitare preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;

le diverse aree funzionali (settore di conferimento, settore di messa in riserva, settore di stoccaggio del prodotto lavorato) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;

la gestione delle acque meteoriche dovrà essere adeguata alla disciplina di cui al R.R. n. 26/2013. In particolare, rientrando l'attività fra quelle riportate nell'art. 8, comma 2, del R.R. n. 26/2013 e fermo restando l'obbligo del riutilizzo delle acque trattate come indicato dall'art.2 del regolamento, dovrà essere prevista una vasca di raccolta a perfetta tenuta stagna per le acque di prima pioggia e di lavaggio da depurare, in loco o presso impianto terzo, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso. Le acque meteoriche di dilavamento successive a quelle di prima pioggia dovranno essere sottoposte a un trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleatura, prima dell'invio al recapito finale;

laddove tecnicamente possibile, con particolare riferimento al perimetro che decorre lungo la viabilità comunale, dovrà essere posta prevista barriera a verde perimetrale sottoposta a periodica manutenzione;

si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dalla autorità competente al rilascio della autorizzazione, e del rumore, con frequenza annuale, ovvero ogni qualvolta

intervengano modifiche dell'impianto o dell'attività di recupero effettuata; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce;

la valutazione previsionale di impatto acustico presentata dovrà essere suffragata e validata da una valutazione fonometrica da effettuarsi ad opera realizzata, immediatamente all'inizio dell'attività di esercizio, che sia adeguata a rappresentare l'impatto acustico ambientale dell'attività nell'ambiente esterno (limiti di zona) e all'interno degli ambienti abitativi più disturbati (valori limiti differenziali di immissione ai sensi dell'art. 4 del DPCM 14.11.1997);

dovranno altresì essere eseguite le campagne annuali di monitoraggio nei periodi di massima attività dell'insediamento al fine di attestare la compatibilità dell'insediamento ai valori limite acustici normativi;

le misurazioni, se eseguite utilizzando la tecnica di campionamento ai sensi del DM 16.03.1998 Allegato B punto 2, lettera b), dovranno essere effettuate utilizzando una tecnica di campionamento temporale che sia significativa del fenomeno sonoro in esame, che comprenda tutte le fasi e cicli dell'attività, ivi compreso l'eventuale traffico veicolare indotto, eseguendo le misure in differenti orari all'interno del periodo di osservazione, con le relative Time History ed eseguendo, in ogni caso, l'analisi spettrale; i punti dei rilievi fonometrici dovranno essere scelti in numero adeguato all'estensione dell'area considerata;

qualora una delle valutazioni fonometriche dimostrasse il mancato rispetto dei valori limiti fissati dalla normativa vigente, si dovrà procedere ad individuare gli interventi e le misure necessarie a riportare le immissioni sonore dell'attività suddetta, entro i limiti normativi;

relativamente alle eventuali emissioni odorigene, facendo riferimento alle Linee Guida della Regione Lombardia per la caratterizzazione delle emissioni in atmosfera delle attività a impatto odorigeno - Allegato 4 - Caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene, dovrà essere previsto il monitoraggio del seguente elenco di sostanze odorigene, da ricercare mediante analisi da effettuarsi con frequenza annuale nel periodo luglio - agosto:

- solfuro di idrogeno, dimetil solfuro, metil mercaptano, etil mercaptano, n-propil mercaptano, ammoniaca, metil ammina, etil ammina, n-propil ammina, fenolo, acido acetico, acido propionico, acido n-butirrico, acido isobutirrico, benzene, toluene, stirene, dimetil ammina, indolo, scatolo, etile acetato, n-propil acetato, a- pinene, b- pinene, limonane, metil formiato, etil formiato, metil acetato, acetone, metile etil chetone, metile n-propil chetone, furano, 2,5 - diidrofurano, diclorometano, tricloroetilene, tetracloroetilene.

dovrà essere predisposta ed attuata, qualora ve ne ricorra la necessità, una specifica procedura operativa che definisca le modalità di intervento in caso di dispersione accidentale di sostanze inquinanti;

dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto, adottando altresì protocolli operativo - gestionali di pulizia dei percorsi utilizzati da tali mezzi;

per quel che concerne la gestione dei reflui domestici dovrà essere effettuata, in assenza di collegamento a rete di scarico pubblica, nel rispetto degli adempimenti tecnici e amministrativi di cui al R.R. n. 26/2011;

per l'illuminazione esterna il proponente dovrà utilizzare corpi illuminanti conformi al R.R. n. 13/2006;

alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo;

- di individuare nel Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Lecce l'organo competente al controllo del rispetto delle prescrizioni impartite;

- di fare salva ogni ulteriore autorizzazione, permesso, nulla-osta o atto d'assenso comunque denominato, necessaria per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto;

- l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale resta disciplinata dall'art.1 della L.R. n. 16 del 25/06/2013 "Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale";

- di notificare il presente provvedimento alla diretta interessata CAVE MARRA ECOLOGIA S.r.l., con sede legale in Galatone, al km 5 della S.P. n. 48 per Galatina;
  - di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, copia della presente determinazione ai seguenti soggetti:
    - Comune di Galatone;
    - Corpo di Polizia Provinciale;
    - ARPA PUGLIA - DAP Lecce;
    - ASL LECCE - Area Nord;
    - OGA-ATO della Provincia di Lecce;
    - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria - Ufficio Rifiuti;
    - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria - Ufficio Emissioni;
  - di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet di questo Ente;
  - di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul BURP.
- Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

Il Dirigente del Servizio Ambiente  
e Tutela Venatoria  
Ing. Dario Corsini

---